



CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.

Magistrati:

dr. Vito COLUCCI

Presidente

dr.ssa Maria Assunta NICCOLI

Consigliere Relatore

dr.ssa Giulia CARLEO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 143 del ruolo generale dell'anno 2024

TRA

Parte_1

[...]

in persona del Commissario liquidatore

avv. Fabio Siani (p.iva *P.IVA_1*)

rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Landolfi in virtù di determina di affidamento di incarico n. 7 del 30/01/2024 e procura alle liti allegate all'atto di appello

APPELLANTE

E

Controparte_1

n persona del Sindaco p.t. dott.

CP_2 (c.f. P.IVA_2)

rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Basile in virtù di delibera della Giunta Comunale n. 96/2024, determina prot. n. 269/2024 e procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello

APPELLATO

avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 145/2024 pubblicata il 24/01/2024 e notificata in pari data (*Opposizione al decreto ingiuntivo n.831/2021 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 06/06/2021*) sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con **D.I. n°831/2021** del 20/06/2021, notificato in data 21/06/2021 il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva al Parte_2 di pagare in favore del Parte_1 la somma di € 22.190,00, oltre interessi legali ex D. Lgs. n.231/02 e spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento delle quote consortili relative all'anno 2020.

Con atto di citazione, notificato in data 30/07/2021, il Controparte_1 [...] **proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo**, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice ordinario all'emissione del monitorio sussistendo la competenza esclusiva del Collegio Arbitrale; in via subordinata, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversa sia nell'*an* che nel *quantum* e, in via ulteriormente gradata, l'improcedibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito, e rassegnava le seguenti conclusioni: "*Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione proposta: 1) In via preliminare, accertare e*

dichiarare la propria incompetenza a decidere la controversia in favore del Collegio Arbitrale e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero revocare il monitorio opposto rimettendo la causa agli arbitri; 2) Nel merito revocare il monitorio opposto perché emesso in assenza dei presupposti di legge e, comunque, per improcedibilità e/o genericità della domanda ex adverso azionata; 3) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi di lite con liquidazione in favore dell'avv. Basile procuratore antistatario”.

Si costituiva in giudizio il Controparte_3, che resisteva ai motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto.

La causa veniva decisa con la **sentenza n.145/2024** pubblicata il 24/01/2024, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, accoglieva la preliminare eccezione dall'Ente opponente e così disponeva: *“1) Accoglie l’opposizione formulata e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente a decidere la presente controversia il Collegio arbitrale; 2) Condanna parte opposta al pagamento in favore della parte opponente di euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15 %, accessori di legge.”.*

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in 12/02/2024 il Controparte_3 [...] **ha appellato la sentenza**, di cui ha chiesto la riforma con accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Piaccia alla Corte d’Appello Adita respinta ogni contraria istanza, in riforma dell’impugnata sentenza, sia nella parte motiva che nella parte dispositiva, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione con conferma del decreto ingiuntivo n. 831/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore e refusione del compenso del doppio grado di giudizio con attribuzione...”*

Si è costituito il Controparte_1, che, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, nel merito ha resistito ai

motivi di gravame, ha richiamato le difese espresse in primo grado ed ha concluso per il rigetto e la conferma della impugnata sentenza, col favore delle spese di lite.

Concessi i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviato all'udienza del 27/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* cpc, con ordinanza dell'11/12/2025 il C.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di appello -- *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 dello statuto del CP_3, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e 360 cpc”* -- il CP_3 ha impugnato la sentenza, con la quale il Giudice ha accolto l’opposizione ritenendo applicabile la clausola arbitrale anche ai rapporti tra CP_3 ed enti consorziati, all’uopo facendo rilevare che il testo letterale della clausola contenuta nell’art. 63 dello Statuto non assoggettava alla competenza arbitrale anche le controversie tra il CP_3 e gli Enti consorziati, che invece avrebbe dovuto essere espressamente prevista, e lamentando che il Giudice di primo grado non avesse sul punto adeguatamente motivato;

con il **secondo motivo** --*“Omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della clausola arbitrale per violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, art.112 c.p.c. e dell’art. 360 n.5 c.p.c.”*—l’appellante lamenta che il Tribunale non abbia valutato il contrasto tra la previsione dell’art. 63 dello Statuto del CP_3 e la norma di cui all’art. 34 del dlgs n. 5/2003, applicabile anche ai consorzi, che dispone che la clausola arbitrale debba prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri conferendo, in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, non assumendo rilievo che, all’epoca

dell'entrata in vigore della norma, la società fosse già costituita potendo il giudice dichiarare d'ufficio anche la nullità sopravvenuta.

2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal **CP_1** ai sensi dell'art. 342 cpc.

Ed invero, la norma, nel richiedere all'appellante di indicare 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, configura il giudizio di appello come finalizzato ad una revisione in chiave critica dell'operato del giudice di primo grado, del quale deve essere evidenziata l'erroneità sia nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attività valutativa dei fatti di causa, sia nella corretta applicazione delle norme di diritto.

La formulazione del motivo di gravame deve quindi essere necessariamente specifica e 'simmetrica' rispetto alle ragioni della decisione.

Con riferimento al caso che ci occupa, può affermarsi che l'appello articolato dal **CP_3** sia rispondente al modello legale di impugnazione contenuto nella norma dell'art. 342 cpc giacché in esso sono chiaramente indicate sia le parti della sentenza oggetto di gravame che le ragioni della invocata riforma, articolate come specifica confutazione dei motivi della decisione del primo giudice.

3. Nel merito l'appello va accolto.

3.1. Il primo motivo è fondato. Il secondo motivo è assorbito.

Ritiene la Corte che il tenore letterale dell'art. 63 dello Statuto del **CP_3**, nel prevedere che *“tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli enti consorziati saranno decise da un Collegio arbitrale di tre membri”* non consente di ricondurre alla competenza arbitrale anche le controversie tra il **CP_3** e gli enti.

Ciò per la duplice ragione che le clausole di deroga alla competenza, quali sono le clausole compromissorie, sono di stretta interpretazione e pertanto non si possono estendere oltre quanto espressamente previsto. Inoltre perché il CP_3 è soggetto distinto dagli enti (i Comuni) che vi partecipano, costituendo un centro autonomo di imputazione dei rapporti giuridici e della responsabilità.

Siffatta distinzione tra enti e CP_3 emerge altresì con evidenza in particolare dal contenuto delle norme di cui agli artt. 5, 9 e 10 dello Statuto, ove il termine ‘Ente’ è sempre chiaramente riferito ai Comuni associati e mai al CP_3 .

Nella specie, il Tribunale aveva pertanto la competenza sia di adottare il decreto monitorio sia di provvedere sull’opposizione.

L’accoglimento del primo motivo assorbe la questione di nullità della clausola compromissoria, oggetto del secondo motivo.

La sentenza va di conseguenza riformata.

Non rientrando la riforma sulla competenza tra le ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice, **la Corte deve procedere alla disamina del merito della controversia.**

4. Il CP_1 ha eccepito l’infondatezza della pretesa del CP_3 per mancata dimostrazione della sua regolare convocazione alle Assemblee di approvazione del bilancio, della regolare trasmissione del bilancio e dell’entità della pretesa avanzata nei suoi confronti, riproponendo la doglianza che le somme richieste sarebbero conseguenti alla unilaterale determinazione del Commissario liquidatore e riferite al riparto di spese generali sproporzionate rispetto al reale funzionamento del CP_3 che da anni non svolge alcuna attività in favore dei Comuni consorziati, sicché, a parere dell’appellato, esse appaiono finalizzate a consentire la mera sopravvivenza del CP_3 ed a ripianarne i debiti sino al completamento della fase di liquidazione.

Il **CP_1** ha altresì riproposto l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento per frazionamento del credito stante la pendenza tra le stesse parti, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, anche altri giudizi di opposizione relativi a decreti ingiuntivi emessi con riferimento a quote consortili per gli anni 2017-2018, 2019 e 2010-2017.

5. I motivi di opposizione, sollevati in primo grado dal **Controparte_1** [...] e qui riproposti per contrastare la domanda di pagamento del **CP_3**, sono infondati e **vanno rigettati**, avendo il **CP_3** offerto adeguata dimostrazione del suo credito.

5.1. La presente controversia attiene all'omesso pagamento delle quote consortili di cui agli artt. 10, 48 e 49 co.4 dello Statuto del **CP_3** per l'annualità 2020.

5.1.1. Il **Parte_1** è stato posto in liquidazione, per cui, ai sensi dell'art. 2615 *bis* c.c., la situazione patrimoniale e le quote consortili vengono annualmente approvate non già dall'Assemblea dei consorziati ma con determina del Commissario Liquidatore, in virtù dei poteri conferiti dall'art. 12 legge 26/02/2010 n. 26, a tenore del quale *"....al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi e dallo statuto dell'ente"*.

I bilanci e la situazione patrimoniale, che per espressa previsione vengono depositati presso la Camera di Commercio, non sono quindi approvati dall'Assemblea ma dal Commissario Liquidatore e vanno comunicati ai Comuni consorziati.

Il bilancio relativo all'anno 2020, che interessa il presente giudizio, risulta ritualmente approvato con determina del Commissario Liquidatore n.9 del 22 febbraio 2021, affissa in pari data all'albo pretorio e trasmesso all'ente opponente con PEC 14/06/2021(cfr.all.2 e 3 alla comparsa di costituzione del CP_3 nel primo grado di giudizio) .

Ne consegue che la doglianza relativa alla mancata convocazione alle assemblee per approvazione del bilancio e alla mancata trasmissione delle delibere al CP_1 risulta infondata.

5.1.2. Per la previsione dell'art. art. 48 dello Statuto “ *Il CP_3 trae le proprie entrate essenzialmente dalla gestione in forma associativa dalle attività di cui all'art. 4, comma 1 e 2”, nonché dal pagamento da parte dei comuni consorziati delle quote consortili*”; ai sensi dell'art. 49 co 4 “*ogni comune è tenuto al versamento di una quota annua pro-spese di euro 0,75 per ogni abitante residente al 31.12.2005 riferiti dalle tabelle istat 2005, assoggettati ed assoggettabili ad aggiustamento quinquennale ed oggetto di eventuali variazioni a richiesta*”.

La difesa del CP_3 ha documentato (cfr. all.4 alla comparsa di primo grado) che con determina n. 9 dell'08/04/2008, il Parte_3 , richiamando l'art. 49 dello Statuto, aveva fissato “*in € 1 per abitante la quota annua dovuta dai comuni consorziati*”, e che da quell'epoca detta quota era rimasta invariata.

Risulta poi che l'art. 10 dello Statuto definisce le quote di partecipazione annue di ogni comune consorziato sulla base del numero di abitanti (nella misura di un euro per abitante), quote che comunque vanno annualmente approvate con determinazioni del Commissario Liquidatore.

Va altresì considerato che, per la previsione dell'art. 4 dello Statuto, il Parte_1 [...] per la gestione integrata e lo smaltimento dei rifiuti solidi è un Consorzio obbligatorio, con la conseguenza che all'adesione e approvazione dello Statuto da parte

del singolo Comune consegue l'obbligo di rispettare tutte le norme che disciplinano l'attività consortile, ivi comprese quelle relative al pagamento delle quote di partecipazione.

L'obbligo di pagamento delle quote sussiste poi in capo a ciascun Comune consorziato finché esiste il CP_3 ed a prescindere dallo svolgimento di attività dirette in favore del singolo Comune; esso sussiste anche laddove il CP_1 scelga di affidare ad altra società un servizio che per legge deve espletare, purché però ciò avvenga *“nelle more della legge di riassetto e di riorganizzazione delle funzioni (...) fino alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti”* (nota prot. n. 51840 del 26/01/2016 Regione Campania).

Il Parte_1 è stato costituito sulla base di uno specifico obbligo normativo contenuto nella Legge Regione Campania n. 10/1993, ed il suo scioglimento e conseguente estinzione sono connessi alla entrata in vigore del nuovo regime ordinario.

La legge regionale n.14/2016 ha infatti definito la disciplina transitoria e non ha determinato la cessazione dei rapporti tra il CP_3 e gli enti consorziati, che permangono fino al totale trasferimento delle competenze al nuovo soggetto indicato dall'ATO provinciale, e comunque fino a quando non saranno completate tutte le attività necessarie per la liquidazione del CP_3 .

5.1.3. Il CP_3 è pertanto privo di potere in relazione alla propria eventuale estinzione e rimane in vita sino al completamento delle procedure di liquidazione e indipendentemente dai servizi che esso svolge o abbia svolto in favore dei Comuni, i quali, a loro volta, non possono ritenersi esonerati dall'obbligo di versare le quote consortili (1 euro per ciascun abitante) anche laddove il servizio non sia stato eseguito, ciò in quanto il pagamento delle quote è finalizzato ad assicurare al CP_3 una struttura organizzativa e gestionale anche nella fase di liquidazione.

Va pure osservato che il singolo Comune non potrebbe neppure sciogliersi dal vincolo consortile giacché l'art. 10 ult.co dello Statuto del CP_3 prevede che *“con il permanere del vincolo di legge che prevede il Consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al CP_3 sono previsti per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al piano regionale e al programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino”* (che costituisce una vicenda estranea all'odierno appellato).

5.2. Devono pertanto ritenersi infondate anche le ulteriori doglianze espresse dal

Controparte_1 in ordine alla prova del credito vantato dall' [...] CP_4 , che consiste nella documentazione, ritualmente versata in atti dal CP_3 sin dal ricorso monitorio di primo grado e non contestata dal CP_1 costituita dalla determina commissariale n. 9 dell'08/04/2008; dalla determina n. 31 del 10/08/2020 di approvazione delle quote consortili; dalla determina di approvazione del bilancio relativo all'anno 2020 del Commissario Liquidatore n. 9 del 22/02/2021 affissa all'albo pretorio e trasmessa al Comune con PEC del 14/06/2021; dal deposito del bilancio e della situazione patrimoniale presso la Camera di Commercio; dal giornale contabile con autentica notarile.

5.3. Va infine disattesa anche l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per parcellizzazione del credito.

Ed infatti, le varie domande monitorie cui fa riferimento il CP_1 sono state proposte in tempi diversi in ragione delle singole scadenze, alcune delle quali, quelle ad esempio relative agli anni 2010/2020, si riferiscono addirittura ad entrate di natura diversa, ovvero a canoni dovuti per il servizio di raccolta rifiuti. Le altre, riferite, come quelle oggetto del presente giudizio, a quote consortili non pagate, riguardano invece distinte

annualità rispetto a quelle con riferimento alle quali in questa sede si pretende il pagamento.

Le quote consortili sono dovute per ciascun anno di esercizio e vengono annualmente appostate nel bilancio che va approvato dal Commissario liquidatore, il quale, in caso di mancato pagamento, è tenuto a procedere al recupero del credito anno per anno.

Ed infatti il primo decreto ingiuntivo (RG 3112/2019) attiene al mancato pagamento delle quote 2017/2018; il secondo (RG 4801/2020) attiene al mancato pagamento delle quote consortili relative all'anno 2019; quello oggetto del presente giudizio attiene al mancato pagamento delle quote consortili relative all'anno 2020, con domanda proposta nel 2021.

6. L'appello va pertanto accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il *Controparte_1* **va condannato al pagamento in favore del** *CP_3* **della somma di € 22.190,00 oltre interessi ex dLgs n. 231/2002 per quote consortili relative all'anno 2020.**

Non può invece essere adottata la pronuncia di 'conferma del decreto ingiuntivo' invocata dall'appellante, essendo il monitorio un provvedimento sommario, a carattere provvisorio, la cui efficacia è venuta meno per effetto dell'accoglimento dell'opposizione da parte del Giudice di primo grado (cfr. art. 653 co.2 cpc).

Ne consegue che nella specie il titolo esecutivo non è più costituito dal decreto ingiuntivo ma dalla presente sentenza che decide sul merito della domanda.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.001,00, relativo al valore

della causa (€ 25.340,00), negli importi medi e per le fasi trattate. I compensi per il primo grado sono ridotti del 50% trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 12/02/2024 dal [...] [...]

Parte_1

[...] in persona del Commissario liquidatore avv. Fabio Siani nei confronti del [...] *Controparte_1*

[...] in persona del Sindaco p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 145/2024, così provvede:

- 1) ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna il [...] *Controparte_1* al pagamento in favore del [...] *CP_3* della somma di € 22.190,00 oltre interessi ex dLgs n. 231/2002 per quote consortili relative all'anno 2020;
- 2) CONDANNA il [...] *Controparte_1* al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del [...] *CP_3* per il primo grado in € 2.538,50 per compenso, e per questo grado in € 382,50 per c.u. ed € 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Vincenzo Landolfi, che dichiara di averne fatto anticipo.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.

Il Consigliere Istruttore
dr.ssa M. Assunta Niccoli

Il Presidente
dr. Vito Colucci